

# CheBanca! 100% Yellow Life

Assicurazione a vita intera a premio unico con capitale rivalutabile

## Condizioni di assicurazione

**Data ultimo aggiornamento: 10/03/2020**

*Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA. I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati, con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione, utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.*

# Indice

DEFINIZIONI .....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?.....	4
Art. 1 Oggetto del contratto .....	4
Art. 2 Premio e suo investimento .....	4
Art. 3 Prestazione e garanzia .....	4
Art. 4 Clausola di rivalutazione .....	4
CHE COSA NON È ASSICURATO? .....	5
Art. 5 Persone non assicurabili.....	5
CI SONO LIMITI DI COPERTURA? .....	5
Art. 6 Esclusioni e limitazioni.....	5
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA? .....	7
Art. 7 Dichiarazioni .....	7
Art. 8 Richieste di pagamento a <i>Genertel/life</i> .....	7
QUANDO E COME DEVO PAGARE?.....	8
Art. 9 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	8
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE? .....	8
Art. 10 Durata .....	8
Art. 11 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	8
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO? .....	8
Art. 12 Recesso.....	8
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? .....	9
Art. 13 Costi.....	9
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO.....	9
Art. 14 Riscatto.....	9
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO .....	9
Art. 15 Beneficiario .....	9
Art. 16 Cessione, pegno e vincolo.....	10
Art. 17 Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	10
Art. 18 Rinvio alle norme di legge .....	10
Art. 19 Foro competente.....	10
Art. 20 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali .....	10
ALLEGATO N. 1 .....	11
ALLEGATO N. 2 .....	14

Definiamo i principali termini utilizzati:

**Anno commerciale**

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

**Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

**Beneficiario**

Persona fisica o giuridica a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

**Caricamento**

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi di Genertellife.

**Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

**Data di decorrenza**

Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

**Euribor**

L'Euribor (acronimo di Euro Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in Euro) è un tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

**Gestione separata**

Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

**Premio**

Importo che il contraente versa a Genertellife.

**Proposta/Polizza**

Documento che prova il contratto di assicurazione. È costituito da un modulo sottoscritto dal contraente e da Genertellife, in cui il contraente manifesta la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate e contestualmente Genertellife accetta la proposta.

**Recesso**

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

### Art. 1 - Oggetto del contratto

CHE BANCA 100% YELLOW LIFE prevede un'assicurazione per la quale, a fronte di un premio (→ Definizioni) versato dal contraente (→ Definizioni), Genertellife paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in Euro determinata sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata (→ Definizioni).

### Art. 2 - Premio e suo investimento

Il contratto prevede il versamento di un premio unico che, al netto dei costi (→ art. 13) viene investito nella gestione separata *Glife Premium*. Il premio investito nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato iniziale**. Tale importo viene indicato nella lettera di conferma di investimento.

**Non è possibile effettuare versamenti aggiuntivi.**

### Art. 3 - Prestazione e garanzia

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale da parte di Genertellife pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione (→ art. 4) **maggiorato** di una percentuale individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

età dell'assicurato al decesso	maggiorazione percentuale
fino a 50 anni	5%
da 51 anni a 60 anni	2,5%
da 61 anni a 70 anni	0,5%
oltre 70 anni	0,1%

**L'importo della maggiorazione in caso di decesso non può essere superiore a 25.000,00 Euro.**

Se sono sottoscritti più contratti CHE BANCA 100% YELLOW LIFE con lo stesso assicurato, la soglia massima di 25.000,00 Euro è ripartita tra i singoli contratti in proporzione all'importo delle maggiorazioni stesse.

Nel caso di decesso dell'assicurato, il contratto prevede la **garanzia** di restituzione di un importo almeno pari al capitale assicurato iniziale, eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali (→ art. 14).

### Art. 4 - Clausola di rivalutazione

CHE BANCA 100% YELLOW LIFE prevede la rivalutazione annuale del capitale investito, in base al rendimento della gestione separata, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento allegato (→ ALLEGATO N. 2) disponibile anche sul sito internet [www.genertellife-partners.it](http://www.genertellife-partners.it).

#### Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Genertellife (→ art. 13), entrambi espressi in punti percentuali.

**Può essere negativa;** in ogni caso, per effetto della garanzia di cui all'art. 3, in caso di decesso la prestazione non può risultare inferiore al capitale assicurato iniziale, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali.

#### Rendimento

Genertellife dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

**Esempio:** se il contratto è stato stipulato il 15 marzo 2020, alla data di rivalutazione del 1° gennaio 2021 viene considerato l'anno che va dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

## Rivalutazione annuale

Il capitale investito nella gestione separata si rivaluta il 1° gennaio di ciascun anno (data di rivalutazione annuale) secondo la misura di rivalutazione ottenuta come descritto sopra. Ad ogni rivalutazione del contratto il capitale assicurato alla rivalutazione annuale precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali (→ art.14), è adeguato con la misura di rivalutazione sopra descritta.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. pro rata temporis), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

### Esempio di calcolo

Rivalutazione in pro rata temporis dal 15 febbraio 2020 al 1° gennaio 2021:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: € 10.000,00
- formula di rivalutazione:  $€ 10.000,00 \times (1+1,70\%)^{(316/360)} = € 10.149,07$

### Esempi di periodo

**caso 1:** se il contratto è stato sottoscritto il 15 febbraio 2018, la prima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 15 febbraio 2020 e il 1° gennaio 2021;

**caso 2:** se il decesso dell'assicurato avviene il 5 marzo 2020, l'ultima rivalutazione della prestazione assicurata avviene applicando la misura annua di rivalutazione per il periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 e il 5 marzo 2020.

## CHE COSA NON È ASSICURATO

### Art. 5 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o superiore a 88 anni.

## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Art. 6 - Esclusioni e limitazioni

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alla maggiorazione del capitale assicurato in caso di decesso (→ art. 3).

#### Esclusioni

È escluso ai fini della maggiorazione del capitale assicurato il decesso causato da:

- suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 4 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile
  - se l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
  - dal momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari;

- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
- uso e guida di mezzi subacquei;
- incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- sport estremi, quali: Bungee jumping, Base jumping, Parkour, Free running, Rooftopping, Speed flying, Speed riding, Streetluge Zorbing, Down Hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing - target jumping - swooping - wingsuit o tuta alare);
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- pratica di attività sportive professionistiche;
- pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
- pratica delle seguenti attività sportive:
  - paracadutismo o sport aerei in genere;
  - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
  - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
  - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
  - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
  - vela transoceanica;
- sport estremi, quali: bungee jumping, base jumping, parkour, free running, rooftopping, speed flying, speed riding, streetluge zorbing, down hill e tutti i tipi di skydiving sport (ad esempio: skysurfing, target jumping, swooping, wingsuit o tuta alare);
- attività professionale pericolosa, per tale intendendosi:
  - attività che comporta contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche;
  - rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
  - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
  - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
  - appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
  - aviazione;
  - attività subacquee in genere;
  - guardia giurata;
  - attività che comporta la guida di veicoli superiori a 35 q di peso;
  - operatore di pala meccanica.

In questi casi, Genertell*life* paga una prestazione pari al capitale assicurato senza applicare alcuna maggiorazione.

### Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza"), la copertura è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertell*life* paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione della maggiorazione.

**Art. 7 - Dichiarazioni**

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione della proposta.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni Genertel*life* lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertel*life*, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertel*life*, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertel*life* comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Art. 8 - Richieste di pagamento a Genertel*life***

**Tutte le richieste di pagamento** devono essere inviate in forma scritta<sup>1</sup> a Genertel*life* (al seguente indirizzo: Via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto -TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto: contraente in caso di riscatto (→ art. 14) o recesso (→ art. 12) e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato;
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico.
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato** (in originale o in copia conforme all'originale):

- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà<sup>2</sup>, da cui risulti:
  - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento;
  - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato;
  - l'indicazione degli eredi legittimi e/o testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- verbale di pubblicazione del testamento olografo o atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertel*life* se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
  - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
  - esami clinici,
  - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
  - verbale dell'autopsia se eseguita,
  - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- certificato di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente).

Genertel*life* esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

<sup>1</sup> Può essere utilizzato il modulo predisposto da Genertel*life*, disponibile presso l'Intermediario.

<sup>2</sup> Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

### Art. 9 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico

- importo minimo Euro 10.000,00;
- importo massimo Euro 100.000,00. Per valutare il raggiungimento di tale importo massimo si considerano tutti i premi che il contraente versa in prodotti realizzati da Genertellife che investono esclusivamente in gestione separata.

Entrambi gli importi sono da considerarsi al netto delle spese di emissione (→ art. 13).

Il versamento del premio può avvenire esclusivamente tramite addebito sul conto corrente bancario di CheBanca! intestato al contraente (oppure cointestato, purché uno degli intestatari sia il contraente stesso).

**Non è possibile il versamento del premio in contanti** o con altri mezzi di pagamento diversi dall'addebito sul conto corrente.

## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

### Art. 10 - Durata

Il contratto è **“a vita intera”**, cioè la sua durata va dalla data di decorrenza (→ Definizioni) indicata nella lettera di conferma di investimento al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. riscatto) successive al decesso sono nulle.

### Art. 11 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto è concluso:

- tramite l'intermediario (filiale bancaria): quando il contraente sottoscrive il modulo di proposta/polizza sottoscritto anche da Genertellife;
- tramite contatto telefonico con il Servizio Clienti: quando il contraente dispone il versamento del premio unico.

Il contratto, ai fini del calcolo della prestazione assicurata (→ art. 3), decorre dal giorno di investimento del premio versato dal contraente che coincide con il primo martedì successivo alla data di sottoscrizione del contratto e coincide con la data valuta riconosciuta a Genertellife.

Se il decesso dell'assicurato si verifica prima della predetta data di decorrenza, Genertellife paga ai beneficiari designati la prestazione assicurata pari al premio versato al netto delle spese di emissione e comprensivo del caricamento applicato.

## COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

### Art. 12 - Recesso

Il contraente può recedere (→ Definizioni) **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertellife S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertellife sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertellife rimborsa al contraente il premio versato al netto delle spese di emissione e comprensivo del caricamento (→ Definizioni) applicato.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso.



**Art. 13 - Costi****Costi sul premio**

Al premio versato dal contraente si aggiungono le **spese di emissione** del contratto, pari a Euro 15,00. Il premio versato è investito al netto di un **caricamento** pari allo 0,5%.

**Costi per Riscatto**

È previsto un costo di Euro 15,00 per ogni operazione di riscatto (→ art. 14) parziale o totale effettuata.

**Costi sul rendimento della gestione separata**

La percentuale trattenuta dal rendimento dalla gestione separata è pari all'1,5%.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI?  SÌ  NO**Art. 14 - Riscatto**

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertel*life* se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza.

La comunicazione va inviata a Genertel*life* S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

**Riscatto totale**

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta, al netto dei costi (→ art. 13).

In caso di riscatto effettuato in momenti diversi dalle date di rivalutazione annuale, Genertel*life* riconosce, nel calcolo della rivalutazione "pro rata temporis" (→ art. 4) dal 1° gennaio fino alla data di richiesta del riscatto, una misura di rivalutazione pari al minor valore tra:

- la misura di rivalutazione e
- il tasso Euribor (→ Definizioni) ad un anno (calcolato in giorni 360), mai negativo, pubblicato sui principali quotidiani economici il giorno 15 del mese antecedente la data di richiesta del riscatto.

Se alla data convenuta non è possibile stabilire il tasso Euribor perché non pubblicato, si fa riferimento a quello relativo al primo giorno successivo nel quale risulta possibile individuare il tasso.

**Riscatto parziale**

Il contraente può chiedere anche un riscatto parziale.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 2.500,00 Euro. Anche dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore e il capitale assicurato è riproporzionato per il calcolo della prestazione residua e delle garanzie ad essa collegate.

Il capitale assicurato residuo continua a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 4).

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

**Art. 15 - Beneficiario**

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertel*life* o per testamento.

La comunicazione va inviata a Genertel*life* S.p.A., via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta Genertell*life*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertell*life* di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

### **Diritto proprio del beneficiario**

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione<sup>3</sup>.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

### **Art. 16 - Cessione, pegno e vincolo**

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare la prestazione. Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertell*life* solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

### **Art. 17 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Nei limiti di legge<sup>4</sup> le somme dovute da Genertell*life* al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

### **Art. 18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 19 - Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente<sup>5</sup>. Le istanze di mediazione nei confronti di Genertell*life* devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertell*life* S.p.A.  
Unità Affari Legali  
via Ferretto 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

### **Art. 20 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali**

Genertell*life* non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Genertell*life* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

<sup>3</sup> Art. 1920 del Codice civile.

<sup>4</sup> Art. 1923 del Codice Civile.

<sup>5</sup> Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98.

**INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D. LGS. N° 231 DEL 21 NOVEMBRE 2007 E S.M.I.  
(ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO)**

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

**Obblighi del cliente****Art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'Articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'Articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
4. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'Articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

**Persone politicamente esposte****Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

#### **Art. 24 comma 6 del D.lgs. 231/2007 e s.m.i.**

6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

#### **Titolare effettivo e criteri per la determinazione dello stesso**

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

#### **Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

#### **Art. 20 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
  - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
  - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
  - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
  - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

#### **Obbligo di astensione**

#### **Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/07 e s.m.i.**

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

#### **Sanzioni penali**

#### **Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i.**

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 Euro a 30.000 Euro.

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA GLIFE PREMIUM

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Glife Premium (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

### Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rappor-

tando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.